



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale*

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. 14/01/2008 di approvazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

VISTO il D.M. n. 156 del 9/05/2003 “Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con il quale sono state approvate le “Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n.57233 del 12/11/2007** con il quale si è provveduto al rilascio alla Società **SGS Italia S.p.a. con sede in Milano** dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.09.05 p.11.1.8, ed i successivi rinnovi di cui ai Decreti Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 9591 del 08/11/2010 (con decorrenza della validità triennale 12/11/2010)** e **n. 8347 del 21/10/2013 (con decorrenza di validità triennale 12/11/2013)**;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n.139 del 04/05/2015** con il quale si è stata confermata l'Autorizzazione, già rinnovata alla Società **SGS Italia S.p.a. con sede legale ed operativa in Milano via G. Gozzi 1/A, in favore della Società SGS Italia S.p.a. con sede legale in Via Caldera, 21 – MILANO ed Unità locale sita in Via Colombara, 115 – Malcontenta (VE)**

VISTA l'istanza, in data **25.06.2016**, della **SGS Italia S.p.a.**, volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

PRESO ATTO che dalla scheda predisposta dal Servizio Tecnico Centrale risulta che, sulla base dell'istruttoria svolta nei riguardi di **SGS Italia S.p.a.**, in relazione ai compiti di attestazione della conformità previsti dal voto n. 17 reso dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 10 marzo 2006 "Interpretazione in merito ad alcuni passi del capitolo 11 del testo unitario relativo a *Norme Tecniche per le Costruzioni*" e dalle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale, lo stesso Servizio ha espresso parere favorevole al rilascio del richiesto rinnovo di autorizzazione;

VISTO il parere favorevole espresso in data 27.07.2016 dal Comitato istituito presso il Servizio Tecnico Centrale, relativamente all'istruttoria svolta;

DECRETA

Art. 1

La società **SGS Italia S.p.a.** con sede legale in **Via Caldera, 21 – MILANO** ed Unità locale sita in **Via Colombara, 115 – Malcontenta (VE)**, nel seguito denominata "Organismo", è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Geol. Flaviano PROSPERI-FLAVIANI**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, devono essere svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti in **Via Colombara, 115 – Malcontenta (VE)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.



Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dal **12.11.2016** ed ha durata di **cinque anni**.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto all'art.8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

Roma, li

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Massimo SESSA)

